

3581/16
23/06/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Sent. N°

3581/16

R. G. N°

6675/13

composta dai Magistrati

dr. Fabio Massimo GALLO - Presidente
dr. Giovanni PASCARELLA - Consigliere
dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 16.06.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 6675/2013 R.G. avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 5376/2016 del Tribunale di Roma in funzione di
giudice del lavoro vertente

TRA

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fiore, Ignazio Fiore e Fulvio De
Crescenzo, giusta procura estesa a margine del ricorso, ed elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Mazzini, 73;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI
AMENDOLA", INPGI, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano,
che lo rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso
notificato, ed elettivamente domiciliato in Roma, V. Nizza, 35;

APPELLATA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 16/2/2012 innanzi al Tribunale di Roma, in
funzione di giudice del lavoro, la società cooperativa chiedeva
che, accertata preliminarmente l'illegittimità del verbale di accertamento n.

35 del 30 giugno 2011 redatto dall'INPGI, fossero dichiarate non dovute le somme richieste dall'istituto a titolo di contributi, sanzioni civili e sanzioni pecuniarie, per un importo complessivo di euro 50.116,43 relativo al periodo aprile 2008 — maggio 2011. L'INPGI si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo che la fosse condannata al pagamento di euro 49.164,93 a titolo di contributi e sanzioni (oltre alle sanzioni maturate dal 20 giugno 2011 al soddisfo) dovuti a seguito degli illeciti riscontrati in relazione alle posizioni dei giornalisti e


La causa è stata decisa con la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma ha condannato la soc. cc al pagamento della somma di € 45.224,00, oltre sanzioni civili maturate dal 20 giugno 2011 in poi, ritenendo subordinata la natura dei rapporti di lavoro intrattenuti dai lavoratori su indicati.

Avverso la decisione suddetta con atto depositato il 16.10.2013 ha proposto gravame la società cooperativa di giornalisti di Ravenna, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Si è costituito l'INPGI resistendo all'appello, eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 434 c.p.c. e chiedendone, comunque, nel merito il rigetto.

Con l'atto d'appello, società cooperativa di giornalisti di Ravenna censura la decisione del Tribunale per:

1) avere erroneamente ritenuto la natura subordinata dei rapporti intercorsi tra la società ed il , non effettuando un compiuto e corretto apprezzamento né delle risultanze documentali né della prova orale, non avendo tenuto in debito conto l'effettivo contenuto delle deposizioni testimoniali, in particolare di quelle rese dai testi intimati da parte appellante, (questi in riferimento alla posizione della), ritenuti inattendibili e di cui si chiede un riesame, sulla base di considerazioni di carattere esclusivamente soggettivo, quali l'esistenza di specifici rapporti tra gli stessi e la società cooperativa. Le loro dichiarazioni dimostravano che i collaboratori (giornalisti pubblicisti) S non erano destinatari di ordini specifici né erano assoggettati ad un'assidua attività di sorveglianza e controllo nell'esecuzione della loro prestazione lavorativa né che avessero mai svolto attività giornalistica riconducibile a quella di redattore ordinario (della intitolazione e dell'impaginazione si occupavano altri), non avevano una postazione fissa in redazione, non era stato provato che avessero lavorato nei periodi dall'aprile 2008 al maggio 2011 e dall'aprile 2009 al maggio 2011 cinque giorni a settimana per 30 ore settimanali. Doveva prevalere, comunque, la volontà delle parti nel regolare i rapporti in termini di lavoro autonomo. In sostanza, sostiene la società appellante, le deposizioni rese dai testi intimati dall'INPGI erano del tutto inattendibili perché in contrasto con quanto da loro dichiarato in sede di accertamento ispettivo e con quelle rese dai testi di parte appellante (si vedano, in



particolare, le dichiarazioni della [redacted] circa l'orario da lei e dai [redacted] osservato nello svolgimento della loro prestazione lavorativa indicato in misura superiore a quello riportato nella memoria difensiva dell'INPGI; anche le dichiarazioni del teste [redacted] indicavano un orario in eccesso; quelle, poi, del teste [redacted] ispettore INPGI, erano contraddittorie circa le volte che si era recato presso la società appellante e in contrasto con le dichiarazioni del teste [redacted]. Inoltre, risultava che i giornalisti pubblicitari, mentre erano in corso le collaborazioni per la [redacted] svolgevano attività giornalistica per altre imprese editoriali;

2) avere erroneamente provveduto a ritenere corretta la quantificazione delle pretese contributive e le relative sanzioni operata dall'INPGI, perché calcolata sul CCNL FIEG-FNSI non applicabile al caso di specie, in quanto la società era aderente alla [redacted] Periodica, sì che doveva applicarsi il CCNL USPI-CONFAPI per la stampa periodica locale;

3) avere erroneamente inquadrato il [redacted] quali redattori, per la cui qualifica era necessaria la quotidianità della prestazione, con elaborazione della notizia e responsabilità della titolazione e della preparazione del menabò a differenza del collaboratore fisso tenuto ad una prestazione continuativa sebbene non quotidiana, che, al più, si sarebbe meglio attribuita ai detti collaboratori fissi;

4) non avere considerato quanto richiesto in via ulteriormente subordinata circa il fatto che, nel periodo di accertamento, i due collaboratori non erano iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti ma solo in quello dei pubblicitari, con conseguente inapplicabilità del trattamento normativo e retributivo di cui all'art. 1 e 36 CNLG perché i rapporti intercorsi con i pubblicitari si erano svolti in violazione di norme imperative (L. n. 69/1963, art. 1 e 26, 29 e 45) e dell'art. 5 CNLG, che riservava la qualifica e le mansioni di redattore ai soli giornalisti professionisti ed, essendo i rapporti affetti da nullità, dovevano essere regolati ai fini retributivi e contributivi a norma dell'art. 2126 c.c.

Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte appellata circa la dedotta insussistenza dei requisiti ex art. 342.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 2143 del 05/02/2015) ha osservato, al riguardo, che "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare, in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal

primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata".

Invero, nel caso di specie, sono richiamate da parte appellante le parti della sentenza che si intendono modificare ed è dedotta la erroneità del percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure, con prospettazione della diversa soluzione della controversia in proprio favore.

Nel merito, l'appello è infondato.

Infatti deve essere rigettato il primo motivo, in quanto le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla società appellante non sono affatto idonee a contraddire le affermazioni rese dagli altri testi escussi e quanto risultante dagli accertamenti ispettivi.

In particolare, circa le dichiarazioni della teste giovà rilevare che, non solo la sua qualità di socia lavoratrice della società cooperativa appellante è idonea ad inficiarne, di per sé, l'attendibilità in considerazione del metus datoriale, ma anche che la stessa, occupandosi degli aspetti commerciali del Qui magazine, se era in grado di vedere se il partecipassero o meno alle riunioni di redazione, perché si svolgevano a 10 metri dalla sua postazione di lavoro ("non c'erano pareti lo vedevo chi vi partecipava e sentivo quello che dicevano", così la teste), sul resto dell'attività compiuta dai medesimi è lecito comunque ritenere più attendibili le affermazioni fornite da coloro che vi hanno lavorato insieme.

Anche le dichiarazioni della dipendente a tempo indeterminato, non possono non risentire del metus datoriale e soprattutto della circostanza che la stessa, al momento della sua audizione, era "fidanzata del figlio di ", legale rappresentante della società appellante. Pertanto, stante il rapporto affettivo, correttamente non sono state ritenute attendibili dal giudice di prime cure.

Ciò al pari delle affermazioni rese da con riguardo alla ... anch'egli al momento dell'escussione dipendente della ricorrente per di più in virtù di un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2012, con il timore di mancato rinnovo del medesimo.

Peraltro, proprio con riferimento alle dichiarazioni di giovà osservare che lo stesso ha riconosciuto come proprie quelle di cui al doc. n. 11 fasc. INPGI, affermando che "è mia la firma in calce ... la prima fu raccolta all'interno della redazione; la seconda in una piazza di Ravenna previo accordi telefonici con l'ispettore". Certamente non può passare inosservato che la dichiarazione resa dal su indicato teste agli ispettori INPGI in redazione è favorevole alla società appellante, mentre quella resa in piazza è completamente a favore dell'INPGI e attestante la qualità di redattore sia propria sia della "

Inoltre, deve soggiungersi che al verbale di accertamento dell'INPGI sono allegate dichiarazioni di altri lavoratori rese dinanzi agli ispettori dell'Istituto, non espressamente contestate da parte della società appellante in ordine alla veridicità delle medesime, che affermano che il S e la I componevano la redazione e svolgevano attività di "

redattori (si vedano le affermazioni d.

Circa, poi, le dichiarazioni dell'ispettore ..., sentito come teste, va rilevato che vero è che egli ha detto di essersi recato presso la redazione "tre o quattro volte", ma è altrettanto vero che lo stesso teste ha riferito che "l'accertamento ispettivo è durato da fine marzo a maggio 2011. In questo arco di tempo abbiamo compiuto cinque accessi".

Tali affermazioni non sono in contraddizione tra loro, in quanto dire che "in questo arco di tempo abbiamo compiuto cinque accessi" è diverso dal dire "mi sono recato", perché gli accessi sono il computo complessivo delle volte in cui tutti gli ispettori, e non solo il teste, andavano presso la redazione della società appellante.

Né l'affermazione del tes... sul fatto di non ricordare di aver visto gli ispettori in altre occasioni all'infuori di quella in cui egli rese loro la dichiarazione di cui al doc. n. 8 in fasc. INPGI, con l'aggiunta dell'espressione "anzi forse ricordo un accesso un po' di tempo dopo", inficia in alcun modo la veridicità delle dichiarazioni dell'ispettore, in primo luogo perché si tratta di affermazioni sul "forse ricordo" e, comunque, in contrasto con le date delle dichiarazioni rese dai dichiaranti agli ispettori presso la redazione dal marzo all'aprile 2011.

Infondati devono ritenersi anche il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello.

Le argomentazioni del giudice di primo grado circa l'applicazione al caso di specie del CCNL FIEG sono corrette.

Infatti, l'art. 1 comma 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.338 prevede che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" e la FIEG è l'organizzazione sindacale degli editori più rappresentativa su base nazionale.

Corretto deve ritenersi altresì l'inquadramento come redattori sia del ... che della ... atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi, all'infuori di quelli indicati dalla società appellante, che per la ragioni su esposte non sono idonee a dimostrare il contrario, e da coloro che sono state sentiti dagli ispettori INPGI in sede di accesso così come dal numero e periodicità degli articoli redatti dai due giornalisti, comprovano la quotidianità della loro prestazione resa per un consistente numero di ore al giorno, la responsabilità della titolazione e della impaginazione e - come già rilevato dal Tribunale con osservazioni che non hanno trovato smentita nelle infondate argomentazioni della società appellante - il loro stabile inserimento nell'organizzazione produttiva della società datrice di lavoro e l'utilizzo di strumentazione messa a disposizione dalla stessa. Elementi tutti caratterizzanti la natura subordinata del rapporto di lavoro del giornalista

redattore (cfr., al riguardo, Cass. n. 18660 del 23/09/2005, secondo cui "i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro (con conseguente limitazione di autonomia) e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo essi assumere aspetti e intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della prestazione pattuita; con riguardo al lavoro giornalistico, ed in ragione delle caratteristiche di esso e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i suddetti caratteri distintivi, può farsi ricorso ad alcuni indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, rilevando a tal fine la circostanza che il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, per eseguirne le istruzioni, anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, e rilevando invece in senso contrario la circostanza che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione"; si veda, altresì, Cass. n. 22785 del 07/10/2013, che ha precisato che "in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa. Nel giudizio di cassazione è sindacabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede ove congruamente motivata - la relativa valutazione. (Nella specie, relativa alla posizione di un redattore, la S.C. ha ritenuto decisivo il pieno inserimento del lavoratore nell'attività redazionale, con utilizzazione degli strumenti di lavoro - computer e cellulare - forniti dalla casa editrice, e con la preposizione in via stabile a settori di informazione o rubriche fisse, nonché l'assoggettamento del medesimo al potere decisionale e di controllo del capo cronista che impartiva direttive e poteva richiedere prestazioni ulteriori - quali l'impaginazione e la redazione dei titoli - rispetto alla mera redazione di articoli)".

Infine, con riferimento alle deduzioni della società appellante circa il fatto che i due collaboratori non erano iscritti nell'albo dei giornalisti professionisti ma solo in quello dei pubblicisti, con conseguente inapplicabilità del trattamento normativo e retributivo di cui all'art. 1 e 36 CNLG perché i rapporti intercorsi con i pubblicisti si erano svolti in violazione di norme imperative (L. n. 69/1963, art.1 e 26, 29 e 45) e dell'art. 5 CNLG, giova osservare che il richiamo del giudice di primo grado al detto art. 36 CNLG (che prevede che "ai pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i



giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art.1 del presente contratto", che, a sua volta, stabilisce che essi siano giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, come nel caso di specie) non appare affatto incongruo, atteso che il riferimento al citato articolo deve essere effettuato al solo fine di individuare la retribuzione su cui parametrare l'obbligo contributivo.

Ne consegue che l'appello deve essere rigettato.


In considerazione della soccombenza le spese del grado devono porsi a carico della società appellante.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.


- rigetta l'appello;
- condanna la società cooperativa di giornalisti di Ravenna al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 3.307,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 16.06.2016

ESTENSORE


IL PRESIDENTE





CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

27 GIU 2016

